

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2021**

**226/2021/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1160<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/692/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com di approvazione del Testo Integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);

- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 74/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2019/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 7 agosto 2020, DSAI/13/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/13/2020/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 74/2019/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune di esse. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento di Ages S.p.A. (di seguito: Ages o società) e nei giorni 26, 27 e 28 novembre 2019 hanno svolto una verifica ispettiva presso la sede legale della predetta società. Successivamente gli Uffici dell’Autorità hanno condotto delle verifiche sugli assetti proprietari di Ages e di Ages Trade S.p.A. (di seguito: Ages Trade), società di vendita di gas naturale che, in occasione della verifica ispettiva, era risultata avere la propria sede all’interno di quella di Ages. Dagli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza, da parte di quest’ultima, delle disposizioni in materia di separazione funzionale di cui all’Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: TIUF).
2. Pertanto, con determinazione DSAI/13/2020/GAS l’Autorità ha avviato, nei confronti di Ages, il presente procedimento per accertare la violazione delle predette disposizioni in materia di separazione funzionale e per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
3. Nel corso dell’istruttoria la società ha presentato istanza di accesso agli atti (prot. Autorità 38501 del 23 novembre 2020), evasa dal Responsabile del procedimento con nota 21 dicembre 2020 (prot. Autorità 43236).
4. In data 30 novembre 2020 Ages ha depositato una memoria e documenti (acquisiti con prot. Autorità 39840).
5. Con nota 29 gennaio 2021 (prot. Autorità 4182) il Responsabile del procedimento, in considerazione della presentazione della predetta memoria ben oltre la scadenza termine di 60 (sessanta) giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni e dei conseguenti approfondimenti istruttori resisi necessari, ha comunicato alla società di aver prorogato, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, il termine di conclusione della fase istruttoria fino a ulteriori 90 (novanta) giorni.
6. Con nota del 2 marzo 2021 (prot. Autorità 9480), il Responsabile del procedimento ha trasmesso la comunicazione delle risultanze istruttorie.

7. In data 13 aprile 2021, la società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisto con prot. Autorità 16788).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### ***Contesto normativo***

8. L'articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l'obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata:

- *“(…) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione”* (articolo 23, comma 1);
- hanno l'obbligo di non *“creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata”* (articolo 23, comma 3).

Il medesimo decreto ha attribuito all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b) nonché il potere di emanare disposizioni al riguardo (articolo 23, comma 3).

9. A ciò l'Autorità ha provveduto con il TIUF, con il quale ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale, aventi la *“finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere”* (articolo 3, comma 1, del TIUF). Ai sensi del successivo articolo 4, gli obblighi di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera sul territorio italiano in una o più delle attività ivi indicate, tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale (lettera e). L'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è, ai sensi dell'articolo 1 del TIUF, *“un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale”*.
10. L'articolo 7 del TIUF prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l'amministrazione ad un Gestore

Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale.

11. Inoltre, l'articolo 17, comma 1, del TIUF dispone l'applicazione alle imprese di distribuzione del gas naturale (e alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica) degli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione di cui al decreto legislativo 93/11. Segnatamente, al GI è attribuito il dovere di assicurare che:
  - le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato all'attività di vendita di gas naturale svolta dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico (articolo 17, comma 2);
  - le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene (articolo 17, comma 6).
12. Tutte le imprese potenzialmente soggette agli obblighi di separazione funzionale sono tenute, nell'ambito del sistema telematico di separazione funzionale predisposto dall'Autorità, alla compilazione *online* della sezione relativa alle Informazioni di stato, attraverso la quale gli esercenti, che svolgono una delle attività di cui al predetto articolo 4, comma 1, del TIUF, devono dichiarare se sono tenuti o meno agli obblighi di separazione funzionale (art. 23, comma 1, del TIUF). Le imprese obbligate devono altresì compilare annualmente le raccolte dati previste dall'Autorità.

### **Contestazioni**

13. Sulla base degli elementi acquisiti dagli Uffici, con determinazione DSAI/13/2020/gas è stato contestato ad Ages di:
  - a) avere dichiarato nell'Anagrafica operatori e nelle Informazioni di stato nell'ambito del sistema telematico di separazione funzionale predisposto dall'Autorità, rispettivamente di non appartenere ad alcun gruppo societario e di non essere un'impresa verticalmente integrata, in violazione degli articoli 1 e 4 del TIUF;
  - b) non avere conferito autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l'amministrazione della società ad un Gestore Indipendente, in violazione dell'articolo 7, comma 1, del TIUF;

- c) non avere rispettato gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione, in violazione dell'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF.
14. Segnatamente, con riguardo alla violazione *sub a)*, l'articolo 1 del TIUF stabilisce chiaramente che l'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è un'impresa o un gruppo di imprese nelle quali *“le stesse persone fisiche (...) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di (...) distribuzione (...) e almeno una delle funzioni di (...) vendita di gas naturale”*, come nel caso di specie. Infatti, sia da quanto dichiarato dagli stessi esercenti nell'Anagrafica operatori, sia dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell'Autorità, è emerso che l'impresa di distribuzione del gas naturale Ages e la società di vendita del gas naturale Ages Trade hanno un assetto proprietario identico, di seguito riportato:
- [omissis] possiede il 25% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 25% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 20% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 10% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
  - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
- con la conseguenza che le medesime persone fisiche hanno il controllo dell'impresa di distribuzione e della società di vendita. Peraltro, anche dal sito *internet* di Ages Trade (sezione “Chi siamo”) risulta evidente che le attuali Ages Trade S.p.A. e Ages S.p.A. costituiscono un gruppo societario derivante dall'originaria Ages. In quanto impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, dunque, Ages è tenuta al rispetto degli obblighi di separazione funzionale al riguardo previsti.
15. Con riferimento alla contestazione *sub b)*, dalle visure camerali risulta altresì che il signor [omissis] è Direttore generale di Ages e contemporaneamente anche Amministratore unico della società di vendita Ages Trade. Ciò è in contrasto con la regolazione che prevede l'affidamento ad un Gestore Indipendente dell'amministrazione dell'impresa di distribuzione del gas naturale facente parte di un'impresa verticalmente integrata.
16. Infine, in merito alla contestazione *sub c)*, Ages non risulta avere rispettato gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione, in violazione dell'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF. In particolare:
- i) i marchi adottati da Ages e da Ages Trade danno un'impressione di similitudine in ragione della forte somiglianza (forma e colore) dei due loghi utilizzati;
  - ii) tra la denominazione sociale di Ages e quella adottata dall'impresa esercente la vendita di gas naturale, Ages Trade, sussiste un'evidente analogia fonetica e testuale, con conseguente rischio di confusione per il pubblico;

iii) in sede di verifica ispettiva è emerso che all'interno della sede di Ages era ubicata anche la sede di Ages Trade e che vi era una porta comunicante – nascosta tramite un armadio – tra i locali utilizzati da Ages Trade e quelli di Ages, in violazione dell'obbligo (del GI) dell'impresa di distribuzione di assicurare la separazione degli spazi fisici, nonché del personale e dei canali informativi, tra attività dell'impresa di distribuzione e attività della società di vendita dell'impresa verticalmente integrata.

17. Nella memoria difensiva 30 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 39840) e nella memoria di replica alle risultanze istruttorie del 13 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 16788) la società ha contestato la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali degli illeciti ascritti e ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

***Argomentazioni di Ages in merito all'asserita illegittimità del procedimento sanzionatorio per violazione del mandato ispettivo conferito dal Collegio dell'Autorità***

18. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento, la società deduce, in via preliminare, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in quanto basato su un accertamento ispettivo svolto in violazione del mandato conferito dal Collegio dell'Autorità. La verifica ispettiva disposta con deliberazione 74/2019/E/gas avrebbe avuto ad oggetto, infatti, esclusivamente la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella RQDG 2014-2019 e delle norme tecniche in materia di pronto intervento. Il personale ispettivo, invece, avrebbe in tale occasione altresì verificato il rispetto delle disposizioni del TIUF in materia di separazione funzionale, eccedendo così i limiti del mandato del Collegio. La violazione di detto mandato si riverbererebbe, per illegittimità derivata, sul presente procedimento sanzionatorio che sarebbe, pertanto, inammissibile e dovrebbe essere archiviato per violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei presupposti per l'accertamento della violazione, nonché eccesso di potere dell'Autorità.

***Valutazione delle predette argomentazioni di Ages***

19. Le deduzioni svolte dalla società sono prive di pregio.

20. Come noto, l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili. Il successivo comma 22 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

21. Ed ancora, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, l'Autorità esercita il potere sanzionatorio *“in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”* Coerentemente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento Sanzioni e Impegni, *“Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale*

*avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti”*. Come risulta evidente dall’utilizzo dell’avverbio “anche”, l’elenco è meramente esemplificativo e le verifiche ispettive sono solo una delle diverse, possibili, modalità di acquisizione delle notizie di illecito; né potrebbe essere diversamente, stante la eterogeneità delle fattispecie concrete e la diversità degli elementi acquisibili in fase preistruttoria. Pertanto, la delibera di approvazione di verifiche ispettive in una determinata materia non determina affatto una preclusione di acquisizione, da parte degli Uffici, degli elementi sintomatici di illeciti, in altre materie, che dovessero emergere nel corso delle medesime verifiche ispettive o dopo la loro effettuazione. Ciò comporterebbe, infatti, un’indebita ed ingiustificata limitazione del potere sanzionatorio e, prima ancora, del potere di vigilanza dell’Autorità (che può assumere forme di vigilanza ispettiva, vigilanza informativa, monitoraggio, ecc.), in contrasto con le norme di legge di rango primario attributive dei medesimi poteri. E’ di tutta evidenza, dunque, che qualora gli Uffici rinvenissero elementi indiziari dell’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità e/o della non veridicità delle informazioni fornite dagli esercenti all’Autorità (anche fuori dall’originario perimetro della verifica ispettiva), come nel caso di specie, sussista non solo la facoltà, bensì l’*obbligo* da parte degli Uffici di acquisire tali elementi e di avviare un procedimento sanzionatorio. Come noto, infatti, l’esercizio del potere sanzionatorio è attività vincolata nell’*an*: all’Autorità non spetta l’effettuazione di scelte, espressione di discrezionalità amministrativa, ma l’accertamento dei presupposti di fatto contenuti nella disposizione regolatoria.

22. Ne consegue la piena legittimità del presente procedimento sanzionatorio.

***Argomentazioni di Ages in merito al presunto mancato rispetto del termine previsto dalla legge per l’avvio del procedimento sanzionatorio***

23. Sempre in via preliminare, ad avviso della società la determinazione DSAI/13/2020/gas di avvio del presente procedimento sarebbe illegittima perché non avrebbe rispettato il termine perentorio previsto dalla legge per la contestazione della violazione. In particolare, il procedimento sanzionatorio sarebbe stato avviato ben oltre il termine perentorio, stabilito dall’art. 45 del d.lgs. 93/11, di 180 giorni dall’accertamento della violazione ovvero, nel caso di specie, dall’ultimo giorno della verifica ispettiva, conclusasi il 28 novembre 2019. Né la data di accertamento della violazione potrebbe essere differita invocando la complessità dell’accertamento stesso, poiché dalla citata determinazione DSAI/13/2020/gas risulterebbe che la violazione delle disposizioni in materia di separazione funzionale è emersa dalla mera lettura delle visure camerali di Ages e di Ages Trade. Inoltre, in termini più generali, secondo la società, il decorso di un intervallo temporale più ampio del termine perentorio stabilito per l’avvio del procedimento sanzionatorio violerebbe l’art. 97 della Costituzione, l’art. 45 del d.lgs. 93/11, l’art. 14 della legge 689/81, il

D.P.R. 244/01, nonché il principio di legittimo affidamento ovvero del ragionevole convincimento che non sarebbe stato avviato alcun procedimento sanzionatorio.

24. Nella propria memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società ha affermato che il termine per contestare le presunte violazioni e avviare il procedimento sanzionatorio non può ritenersi rispettato dall’Autorità per effetto dell’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che ha disposto la sospensione, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, di tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi (comma 1) e, più nello specifico, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, del termine stabilito dall’art. 14, legge 689/1981 (comma 6bis). Secondo Ages, infatti, la disposizione di cui al comma 6bis del citato art. 103 non troverebbe applicazione per i procedimenti sanzionatori dell’Autorità, in relazione ai quali il termine per la contestazione degli illeciti non è quello di 90 giorni previsto dall’art. 14 legge 689/81, bensì quello di 180 giorni previsto dall’art. 45, comma 4, d.lgs. 93/11.

#### ***Valutazione delle predette argomentazioni di Ages***

25. Anche tali argomentazioni della società devono essere disattese.
26. Invero, il citato termine è stato ampiamente rispettato in quanto, preme ribadirlo, l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto che “*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020*”; inoltre, ai sensi del comma 6bis del medesimo articolo, con disposizione ancora più pertinente, il termine di cui all’articolo 14 della legge 689/81 (e di conseguenza quello di cui al comma 5, dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11) è stato sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Pertanto, pur volendo prendere in considerazione il *dies a quo* indicato dalla società ovvero il 28 novembre 2019 (data di conclusione della verifica ispettiva) per la decorrenza del termine di contestazione degli illeciti, lo stesso, tenuto conto dei citati periodi di sospensione, sarebbe scaduto il 2 settembre 2020 o, quanto meno, il 17 agosto 2020. Da ciò ne discende l’evidente tempestività della comunicazione del predetto avvio avvenuta, come rilevato dalla stessa Ages, il 7 agosto 2020.
27. L’asserzione di Ages secondo la quale le predette disposizioni non troverebbero applicazione ai procedimenti sanzionatori dell’Autorità è del tutto priva di fondamento. Da un lato, infatti, l’art. 45, comma 4, d.lgs. 93/11 estende a 180 giorni il termine “*di cui*” all’art. 14 legge 689/81, pertanto la disposizione di cui al comma 6bis dell’art. 103 d.l. 18/2020, che “*quel*” termine sospende, trova piena applicazione anche all’ipotesi “*estesa*” del medesimo; dall’altro, in ogni caso, come già la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare (TAR Liguria, Genova, 17/11/2020, n. 801), la sospensione di cui al comma 1 dell’art. 103 ha portata generale e, come



tale, non può che valere anche per i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità.

***Argomentazioni di Ages sull’asserita carenza dei presupposti per configurare un’impresa verticalmente integrata e per l’applicazione delle norme in materia di separazione funzionale***

28. Secondo la società non sussisterebbe un’impresa verticalmente integrata nel settore energetico, per le seguenti ragioni:

- i) l’assetto proprietario di Ages e Ages Trade non sarebbe quello indicato nella determinazione di avvio del presente procedimento, bensì il seguente: due soci deterrebbero ciascuno il 25% del capitale sociale, mentre il restante 50% sarebbe suddiviso tra 5 soci in parti uguali ciascuno (10%), come risulterebbe dalle visure camerali allegate alla memoria.

Al riguardo, in sede di memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società, nel confermare la modifica delle compagini di Ages e di Ages Trade avvenuta nel mese di luglio 2020, ha tuttavia rilevato che la medesima non avrebbe comportato modifiche sostanziali al precedente assetto proprietario risultante dalle informazioni in possesso dell’Autorità. Ad avviso della società, in ragione del predetto rilievo, *“appare soltanto formale la contestazione nei confronti di Ages di non aver comunicato la variazione all’Anagrafica operatori dell’Autorità, ai sensi della Deliberazione 35/08, considerato che non si è verificata nessuna modifica sostanziale dell’assetto proprietario delle suddette imprese”*.

Nessuno dei soci possiederebbe la maggioranza del capitale sociale, con conseguente assenza di un controllo esclusivo di diritto;

- ii) l’assemblea ordinaria di Ages sarebbe validamente costituita e delibererebbe con le modalità e maggioranze stabilite dalla legge (artt. 2368 e 2369 cod. civ.) e in seconda convocazione delibererebbe a maggioranza assoluta del capitale presente; analoghe regole varrebbero per Ages Trade; inoltre, lo statuto sociale non prevederebbe clausole specifiche che attribuiscono ad uno o più soci il potere di assumere decisioni strategiche per l’impresa di distribuzione; pertanto, non sarebbe possibile configurare forme di controllo;
- iii) infine, Ages sarebbe gestita da un Consiglio di Amministrazione formato da due membri, la signora [omissis] (Presidente) (carica nel frattempo cessata in capo alla signora [omissis] e attualmente ricoperta dal signor [omissis] a seguito della nomina del 16 febbraio 2021, variazione peraltro non comunicata dalla società) e il signor [omissis] (Consigliere), mentre Amministratore Unico di Ages Trade sarebbe il signor [omissis], per cui non vi sarebbero sovrapposizioni di incarichi negli organi amministrativi delle due società; peraltro, i soci delle due società non avrebbero stipulato patti o accordi per attribuire specifiche prerogative per l’adozione di scelte strategiche.

29. A fronte di quanto sopra, Ages non farebbe parte di un'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale e, dunque, non sarebbe tenuta ad adempiere agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF.
30. Infine, Ages ha sottolineato, in sede di memoria di replica alle risultanze istruttorie, che la circostanza che dal sito *internet* di Ages Trade risulti che le attuali Ages Trade e Ages costituiscano un gruppo societario derivante dall'originaria Ages "*è del tutto irrilevante ... in quanto si tratta di una semplice informazione relativa alla storia della società*".

### ***Valutazione delle predette argomentazioni di Ages***

31. Nemmeno tali argomentazioni della società meritano accoglimento.
32. Anzitutto, la nozione di controllo richiamata nella definizione di impresa verticalmente integrata di cui all'art. 1 del TIUF, non si riferisce solo all'ipotesi in cui il controllo sull'impresa di distribuzione del gas naturale e sulla società di vendita di gas naturale, è nelle mani della stessa o delle stesse persone *giuridiche*, ma anche – è detto espressamente – all'ipotesi in cui detto potere sia nelle mani della stessa o delle *stesse persone fisiche*. E non vi è dubbio che nel caso in cui le stesse persone fisiche detengano la *totalità* delle *quote sociali* dell'impresa di distribuzione e della società di vendita, come è nel caso di specie, esse possano esercitare un'influenza determinante, un controllo, sull'attività di dette imprese (art. 6 d.lgs. 93/11). Nella fattispecie è configurabile, altresì, un caso di controllo *congiunto*, in quanto detenuto non da una ma da più persone, e *diretto*, poiché il controllo è detenuto direttamente dai soggetti titolari dei diritti che consentono di influenzare in modo determinante l'attività dell'impresa. A ciò aggiungasi che le persone fisiche in questione sono verosimilmente legate da vincoli familiari.
33. Quanto alla composizione societaria di Ages e di Ages Trade indicata nella determinazione di avvio del presente procedimento, essa è del tutto conforme alle informazioni fornite dalle medesime società (in data 14 gennaio 2014) all'Anagrafica Operatori dell'Autorità. Detto elenco soci risulta ad oggi invariato nella medesima Anagrafica dell'Autorità. La medesima compagine sociale risulta anche dalle visure camerali che gli Uffici hanno estratto dal Registro delle Imprese in data 12 giugno 2020. Invero, la diversa composizione societaria dedotta dalla società è assai recente – circostanza quest'ultima inopinatamente taciuta – e risale, come risulta dalle stesse visure camerali datate 23 novembre 2020 allegate alla memoria difensiva, ad atto del 7 luglio 2020 iscritto nel Registro delle Imprese in data 27 luglio 2020 per Ages e 28 luglio 2020 per Ages Trade. Segnatamente, a seguito dell'estrazione dal Registro delle Imprese, da parte degli Uffici, delle informazioni storiche relative ai soci, è emerso che tale variazione societaria è avvenuta – per entrambe le società – a seguito di successione della dante causa signora [omissis], la cui quota del 20% è stata ugualmente ripartita tra i soci [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], le cui quote sono pertanto passate dal 5% al 10%. Al riguardo, giova rammentare che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08 gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafica operatori dell'Autorità ogni variazione nelle informazioni

trasmesse in adempimento alla predetta deliberazione, tra cui l'elenco soci, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto. Ages e Ages Trade avrebbero dovuto, pertanto, comunicare all'Anagrafica operatori dell'Autorità le predette variazioni societarie, avvenute con atto del 7 luglio 2020, entro e non oltre il 22 luglio 2020. La violazione del predetto obbligo informativo previsto dalla regolazione è pacifica persino per la società che, solo, tenta – infondatamente – di sminuire la propria omissione asserendo che trattasi di una modifica dell'assetto proprietario della società solo formale e non sostanziale.

34. In ogni caso, la nuova composizione societaria non è idonea ad escludere gli illeciti ascritti: persiste, infatti, l'assoluta identità dei soci, e delle relative quote sociali, con la conseguenza che il potere di deliberare nell'impresa di distribuzione e nella società di vendita appartiene alle stesse persone fisiche, peraltro presumibilmente legate da vincoli familiari.
35. Analogamente sono irrilevanti le argomentazioni relative al funzionamento delle assemblee sociali e all'asserita mancanza di clausole specifiche, nello Statuto sociale, che attribuiscono ad uno o più soci il potere di assumere decisioni strategiche per l'impresa di distribuzione.
36. Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, la maggioranza assoluta dei voti in assemblea non è l'unico elemento da considerare ai fini del riscontro della sussistenza del controllo, rilevando al riguardo anche altri elementi quali il grado di dispersione dell'azionariato, l'esistenza di legami strutturali, economici o familiari tra gli azionisti e, più in generale, tutti i fattori potenzialmente utili, nel loro insieme, a rilevare un'influenza determinante sulle due società.
37. La circostanza che Ages e Ages Trade siano un'impresa verticalmente integrata emerge, come già esposto, da diversi elementi oggettivi: 1) il 100% delle quote sociali delle due società appartiene ai medesimi soci con la medesima ripartizione, dunque, le stesse persone fisiche controllano le due società, senza necessità di appositi accordi o patti parasociali; 2) i titolari della maggioranza (e forse persino della totalità) delle quote sociali sono verosimilmente legati da vincoli familiari; 3) la società di vendita è stata costituita a seguito di scissione dall'impresa di distribuzione (solo) per adempiere agli obblighi di separazione societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita del gas previsti dal d.lgs. 164/00; 4) la stessa assemblea straordinaria di Ages che in data 25 ottobre 2002 ha deliberato la scissione e la costituzione della nuova società Ages Trade, ha altresì nominato all'unanimità amministratore unico di quest'ultima il signor [omissis] – socio di entrambe le società – che, ancora oggi, a distanza di quasi vent'anni, risulta ricoprire la medesima carica; 5) analogamente da quasi vent'anni il signor [omissis] ricopre altresì la carica di Direttore generale nella società “madre” Ages; 6) la sede legale delle due società è ubicata al medesimo indirizzo; 7) le due società hanno una ragione sociale avente una *parte identica* (la parola “Ages”) e un logo con forte somiglianza; 8) dal sito internet di Ages Trade (sezione “Chi siamo”) risulta che le attuali Ages Trade S.p.A. e Ages S.p.A. costituiscono un gruppo societario derivante dall'originaria Ages. Quest'ultima informazione, che secondo la società, semplicemente afferirebbe alla “storia della società” risulta in grado di vanificare i “*precisi obiettivi delineati all'art.*

*26, comma 3 delle direttive nn. 72 e 73 del 2009, norme che ... hanno regolamentato la condotta dei gestori dei sistemi di distribuzione delle imprese verticalmente integrate in modo da evitare che tale struttura societaria possa determinare il conseguimento di illegittimi vantaggi di segno anticoncorrenziale derivanti dalla confusione ingenerata tra i diversi soggetti che, appunto, risultino incorporati nella medesima struttura societaria” (in tal senso Tar Lombardia, Milano, 27/04/2016, n. 814, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 5519/2017). In altre parole, la contestata violazione degli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione risulta idonea a creare confusione nel pubblico circa l’attività di vendita e di distribuzione e a creare un’associazione tra le due società che svolgono rispettivamente l’una e l’altra attività dell’impresa verticalmente integrata sì da determinare un improprio vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.*

38. Infine, è infondata, oltre che inconferente, l’argomentazione secondo la quale non vi sarebbe sovrapposizione di incarichi tra le due società: a) infondata perché il signor [omissis], che in Ages Trade ricopre la carica di Amministratore unico, in Ages riveste la carica di Direttore generale cui sono conferiti amplissimi poteri, tra cui quello di rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità amministrativa e tutti poteri concernenti l’attività produttiva della società; dunque, un ruolo apicale, di responsabilità all’interno dell’impresa di distribuzione, che si sovrappone a quello, ugualmente di vertice, ricoperto nella società di vendita; b) inconferente perché, anche qualora non vi fosse una sovrapposizione di incarichi, essendo nella fattispecie configurabile – per le ragioni sopra esposte – un’impresa verticalmente integrata, l’amministrazione dell’attività di distribuzione del gas naturale dovrebbe, ai sensi dell’art. 7 del TIUF, essere affidata ad un Gestore Indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 10 del TIUF.
39. Alla luce di quanto sopra esposto, è indubbio che Ages e Ages Trade costituiscano un’impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale ricorrendo entrambi i requisiti stabiliti dall’art. 1 del TIUF: le stesse persone fisiche (soci) hanno il potere di esercitare un controllo diretto (proprietà del 100% del capitale sociale) sull’attività delle due società e queste ultime svolgono l’attività di distribuzione del gas naturale e l’attività di vendita del gas naturale.

***Argomentazioni di Ages in merito alla contestata violazione delle regole sulla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione***

40. Ad avviso della società, non essendo Ages un’impresa verticalmente integrata, la stessa non sarebbe tenuta al rispetto delle disposizioni sulla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione contenute nel TIUF. In ogni caso, la contestazione inerente alla separazione degli spazi fisici tra i locali di Ages e quelli di Ages Trade S.p.A., sarebbe, prima ancora che infondata, inammissibile, perché i fatti contestati non sarebbero stati accertati in contraddittorio con i rappresentanti di Ages in sede di verifica ispettiva, non risultando infatti dal verbale ispettivo.

### ***Valutazione delle predette argomentazioni di Ages***

41. Anche tali argomentazioni devono essere disattese.
42. Ferma, per le ragioni sopra esposte, la ricorrenza nel caso di specie di un'impresa verticalmente integrata e, dunque, l'assoggettamento di Ages anche agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione previsti dal TIUF, la contestazione inerente alla mancata separazione degli spazi fisici, del personale e dei canali informativi tra l'impresa di distribuzione e la società di vendita è del tutto ammissibile. La circostanza, infatti, che tale contestazione non sia stata fatta in sede di verifica ispettiva ma nella determinazione di avvio del presente procedimento è dovuta al fatto che, successivamente alla verifica ispettiva, gli Uffici hanno compiuto ulteriori verifiche ed indagini sugli assetti proprietari delle due società (estrazione dal Registro delle Imprese della visura camerale di Ages Trade S.p.A. e suo esame e comparazione con quella di Ages, verifica delle Informazioni di stato fornite dalle due società nell'Anagrafica operatori dell'Autorità e nella raccolta dati *unbundling*, accesso ai siti *internet* di Ages e di Ages Trade S.p.A.), l'esito delle quali ha consentito di formulare le presenti contestazioni. Né ciò ha pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa della società. Infatti, le contestazioni sono state puntualmente formulate nella determinazione di avvio e le previsioni del Regolamento Sanzioni e Impegni assicurano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori (diritto che Ages ha esercitato mediante la presentazione di istanza di accesso agli atti) e il contraddittorio (anch'esso esercitato da Ages con il deposito della memoria e dei documenti allegati) in forma scritta e orale. In particolare, il predetto Regolamento garantisce un ampio contraddittorio consentendo la presentazione di memorie scritte e documenti dopo la comunicazione della determinazione di avvio (art. 14) e di memorie di replica e documenti dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie (art. 15), nonché, dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, la possibilità di essere sentiti in audizione finale avanti al Collegio (art. 21). Al riguardo, si evidenzia che, nonostante la società abbia presentato la memoria e i documenti allegati, ben oltre il termine perentorio (previsto dall'art. 14 del predetto Regolamento) di sessanta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il Responsabile del procedimento, proprio in un'ottica di valorizzazione del contraddittorio e delle garanzie partecipative, ha comunque esaminato la memoria e i documenti prodotti, cui ha replicato con le risultanze istruttorie, dopo aver opportunamente prorogato il termine di conclusione delle fase istruttoria (nota 29 gennaio 2021, prot. Autorità 4182).

### ***Argomentazioni di Ages in merito alla presunta applicazione degli obblighi di separazione funzionale soltanto alle imprese di distribuzione con più di 100.000 clienti***

43. Secondo la società, anche nella denegata ipotesi che fosse un'impresa verticalmente integrata, comunque la stessa non sarebbe tenuta agli obblighi di separazione funzionale di cui al TIUF svolgendo il servizio di distribuzione a meno di 100.000 clienti. Infatti, in attuazione della facoltà concessa dall'articolo 26, comma 4, della

Direttiva 2009/73, il legislatore nazionale all'articolo 23 del d.lgs. 93/11 avrebbe stabilito che solo nel caso in cui le imprese di distribuzione del gas naturale facenti parte di un'impresa verticalmente integrata abbiano più di 100.000 clienti allacciati, *“i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di (...) fornitura di gas naturale (...)”*. Pertanto, la circostanza che il Direttore generale di Ages sia anche Amministratore unico di Ages Trade non violerebbe alcuna disposizione.

### ***Valutazione delle predette argomentazioni di Ages***

44. La tesi della società è infondata.
45. La dedotta circostanza che il servizio di distribuzione sarebbe fornito da Ages a meno di 100.000 clienti è, infatti, inidonea a far venire meno gli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF. Proprio con riferimento alle imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti, l'Autorità ha in più occasioni (il documento per la consultazione 77/2015/R/com, in particolare il punto 5, e la deliberazione 296/2015/R/com) affermato che: 1) il legislatore nazionale non ha introdotto per tali imprese alcuna deroga totale alla disciplina sulla separazione funzionale, prevedendo, invece, all'articolo 23 del d.lgs. 93/11 – invocato dalla società – (anche) il loro assoggettamento al generale obbligo di indipendenza decisionale e organizzativa (comma 1); 2) proprio per assicurare l'indipendenza organizzativa e decisionale sancita dalla predetta norma di rango primario, il TIUF prevede anche per tali imprese obblighi minimi di separazione funzionale tramite la nomina di un Gestore Indipendente dotato di determinati requisiti di indipendenza (in continuità con il TIU approvato con deliberazione 11/07 che, sulla base della giurisprudenza amministrativa, risulta adeguato a recepire le norme europee in materia di *unbundling*). Dunque, non vi è alcun presunto contrasto con l'articolo 23 del d.lgs. 93/11, bensì piena conformità allo stesso.
46. In ogni caso, l'articolo 7 del TIUF stabilisce chiaramente che l'impresa verticalmente integrata deve conferire autonomia decisionale ed organizzativa – separandole amministrativamente da tutte le altre attività e affidandone l'amministrazione ad un Gestore Indipendente – alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale *tout court*, indipendentemente cioè da limiti dimensionali dell'impresa e dallo svolgimento o meno di detta attività in regime di separazione societaria. Al riguardo, il successivo articolo 10, infatti, stabilisce i requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese che operano, come nel caso di specie, in separazione societaria dalla vendita (e dalla produzione). Non risulta che tale previsione sia stata impugnata da Ages ed è pertanto ormai inoppugnabile.  
Contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto, dunque, la circostanza che la medesima persona fisica ricopra la carica di Direttore generale dell'impresa di distribuzione e

sia contestualmente Amministratore unico della società di vendita è in contrasto con le citate disposizioni del TIUF.

47. Quanto, infine, agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, è indubbio che essi si applichino a *tutte* le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale (indipendentemente dalla loro dimensione), facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, come chiaramente previsto dall'art. 17 del TIUF oltre che dal punto 5.1 del documento per la consultazione 77/2015/R/com.

\* \* \*

48. Le condotte contestate non risultano cessate; pertanto, sussiste l'esigenza di adottare i provvedimenti prescrittivi di cui al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

49. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

50. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, occorre rilevare che le disposizioni violate mirano ad assicurare le finalità delle regole di separazione funzionale, cioè la promozione della concorrenza, dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico. Ciò anche garantendo l'indipendenza del GI, ossia del soggetto cui è affidato il compito di assicurare la gestione neutrale delle attività oggetto di *unbundling*, anche mediante la separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

Le condotte contestate non risultano cessate.

51. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
52. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Ages si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, la società è stata sanzionata con deliberazione VIS 93/08 per violazioni in materia di qualità dei servizi gas; con deliberazione VIS 50/10 per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e con deliberazione 400/2013/S/gas per violazioni in materia di misura del gas naturale; con deliberazione 225/2021/S/gas per violazioni in materia pronto intervento gas.
53. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito da Ages nell'anno 2019 è pari a euro 2.555.144.

54. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 220.000 (duecentoventimila/00) per la violazione degli articoli 1 e 4, 7, comma 1, e 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Ages S.p.A., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 1 e 4, 7, comma 1, e 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF;
2. di irrogare, nei confronti di Ages S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 220.000 (duecentoventimila/00) per la violazione degli articoli 1 e 4, 7, comma 1, e 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF;
3. di ordinare ad Ages S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
  - a) di aggiornare, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, le dichiarazioni contenute nell'Anagrafica operatori e nelle Informazioni di stato nell'ambito del sistema telematico di separazione funzionale predisposto dall'Autorità, in conformità gli articoli 1 e 4 del TIUF;
  - b) di conferire, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata, affidando l'amministrazione della società ad un Gestore Indipendente, in conformità all'articolo 7, comma 1, del TIUF;
  - c) di adottare, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ogni utile iniziativa volta all'adempimento degli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti dall'articolo 17, commi 1 e 2, del TIUF,
  - d) di adottare, entro 270 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ogni utile iniziativa volta ad assicurare che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 6, del TIUF;
  - e) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare ad Ages S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto



- al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
  6. di ordinare ad Ages S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
  7. di notificare il presente provvedimento ad Ages S.p.A. (P.IVA 00916580152) mediante pec all’indirizzo agespero@postecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*